



## **PROVINCIA DI COMO**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° 1424 DEL 16/11/2011

#### **SETTORE Economato, Caccia e Patrimonio**

**OGGETTO:** PROSECUZIONE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NEL COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA ALPI COMASCHE - STAGIONE VENATORIA 2011-2012.

IL RESPONSABILE  
TESTA MARCO

Data esecutività: 16/11/2011

**OGGETTO: prosecuzione della caccia di selezione al cervo nel Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Comasche - Stagione venatoria 2011-2012.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE CACCIA**

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Provinciale del 30.05.2011 n. 112 "Approvazione ai sensi degli articoli 27 e 34 della Legge Regionale 16.08.1993 n. 26, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 8.5.2002, n.7, delle Particolari Disposizioni per l'esercizio venatorio in Zona Alpi e nel restante territorio della Provincia di Como - stagione venatoria 2011/2012" ed in particolare il punto 2 comma f) in cui, tra l'altro, si demanda ad apposito provvedimento dirigenziale la definizione delle specifiche disposizioni per l'effettuazione della caccia agli Ungulati;

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n. 1058 del 24.08.2011 con la quale sono state approvate le particolari disposizioni per la "Caccia di selezione agli Ungulati nel Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Comasche - Stagione venatoria 2011-2012";

**RICHIAMATA** altresì la determina dirigenziale n. 1253 del 13.08.2009, con la quale sono state approvate le "Disposizioni particolari per la gestione degli Ungulati in Provincia di Como";

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nel Regolamento Provinciale per gli Ungulati, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 57071 del 03.08.1990, nel Regolamento Regionale 4.08.2003 n° 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 della L.R. 26/93";

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi dall'I.S.P.R.A. con note prot. 15337 del 09.05.2011 prot. 24243 del 20.07.2011 inerenti il prelievo selettivo per la corrente stagione venatoria rispettivamente del cinghiale e del cervo;

**RICHIAMATO** l'art. 40 comma 11 della L.R. 16.08.1993, n° 26, modificata e integrata dalla L.R. 8 maggio 2002, n° 7 e dalla L.R. 2 febbraio 2007, n. 4, relativamente all'arco temporale nel quale è consentito effettuare la caccia di selezione agli Ungulati;

**VALUTATA** l'entità dei prelievi selettivi del cervo e del cinghiale attuati sino alla data odierna nel C.A.C. Alpi Comasche;

**RILEVATA** altresì la persistenza dei danni provocati dal cinghiale e dal cervo nel territorio agro-silvo-pastorale del CAC Alpi Comasche;

**CONSIDERATO** necessario attivare nel Comprensorio Alpino di Caccia "Alpi Comasche" un ulteriore intervento di prelievo venatorio finalizzato al completamento dei piani di abbattimento del cervo e del cinghiale, già in parte realizzati nelle cacce di selezione precedentemente attuate;

### **DETERMINA**

- 1. di consentire**, per quanto esplicitato in premessa, la prosecuzione della caccia al cervo nel CAC "Alpi Comasche" nella forma alla cerca e all'aspetto, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento sino al 31 dicembre 2011;
- 2. di disporre** che la caccia di selezione al cervo venga svolta per un massimo di tre giornate settimanali a scelta, con l'esclusione della giornata di sabato e delle giornate di silenzio venatorio;
- 3. di consentire** altresì durante la caccia di selezione al cervo, il prelievo venatorio del cinghiale sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di Gestione del CAC Alpi Comasche, tese a favorire la partecipazione alle attività di prevenzione dei danni poste a

carico dello stesso e ad ottimizzare il prelievo del suide nelle aree maggiormente danneggiate dallo stesso;

4. **di stabilire** che le cacce in oggetto siano svolte in forma esclusiva, con le modalità di cui al Titolo II (*Caccia di selezione*) delle "Disposizioni particolari per la gestione degli ungulati in Provincia di Como" richiamate in premessa nonché sulla base delle modalità precedentemente stabilite;
5. **di disporre** che la caccia in oggetto potrà essere svolta da parte di squadre composte da due fino al massimo di sei cacciatori esperti, anche ex novo rispetto a quelle precostituite, ognuna delle quali diretta da un accompagnatore, individuato dal locale Comitato di Gestione in base ad un criterio meritocratico riferito all'esercizio della caccia di selezione svolta negli anni precedenti, nonché alle funzioni di coordinamento precedentemente svolte nel medesimo ambito venatorio su indicazione del Comitato di Gestione del CAC;
6. **di stabilire** che le cacce in oggetto possano essere svolte senza il vincolo al settore precedentemente assegnato, fatta eccezione per l'accompagnatore, il quale dovrà essere individuato tra i cacciatori esperti già ammessi per la corrente stagione venatoria al prelievo selettivo nel settore interessato;
7. **di demandare** al Comitato di Gestione l'assegnazione dei capi, la costituzione delle squadre nonché l'individuazione delle aree di prelievo, che dovranno essere prescelte sulla base della densità delle locali popolazioni ungulate e alle interferenze negative potenzialmente esercitate dalle stesse a carico delle aree antropizzate e agricole, tenendo altresì conto delle esigenze bio-etologiche del cervo, con particolare riferimento alle aree di svernamento;
8. **di disporre**, ai sensi dell'art. 33 comma 12 Legge Regionale 26/93, la possibilità di partecipazione alle cacce in oggetto in qualità di "ospiti" da parte di cacciatori non iscritti al CAC interessato, purché in possesso dell'opzione per la caccia in Zona Alpi e di abilitazione per la caccia all'ungulato, i quali potranno essere ammessi al prelievo secondo le modalità concordate d'intesa tra il locale Comitato di Gestione ed il servizio Caccia provinciale;
9. **di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE  
TESTA MARCO

